



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755 –

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE E IN QUALSIASI FORMATO PUBBLICATE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI.

Lotto 3 - monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN 978-88, 979-12 – CIG 9411023DD9 - CUI: F00518460019202100001

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito denominato per brevità anche "Struttura Contraente", con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, nato [REDACTED], in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede dell'Ente in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino, autorizzato alla firma ai sensi del DDG n. 149/2023 del 23.01.2023

E

Il Sig. Michele Casalini, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità e in veste di Amministratore Delegato della Società Casalini Libri S.p.A., con sede legale a Fiesole (FI), Via Benedetto da Maiano n. 3, Partita IVA 03106600483, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 03106600483 (di seguito denominato anche "Affidatario") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla



fornitura oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito "Amministrazione"), con Decreto del Direttore Generale n. 1432/2022 del 27.09.2022, ha indetto, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta - suddivisa in quattro lotti autonomi, di valore complessivo pari a € 664.000,00 (comprensivo delle opzioni di proroga e rinnovo e al netto dell'IVA) – per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avente ad oggetto la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche e in qualsiasi formato pubblicate da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi; Più precisamente, l'importo complessivo è così articolato:

Lotto 1: € 320.000,00

Lotto 2: € 88.000,00

Lotto 3: € 216.000,00

Lotto 4: € 40.000,00

- la procedura è stata svolta ai sensi dell'art. 58 del Codice attraverso la piattaforma telematica di negoziazione U-Buy;
- gli atti di gara (disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale Descrittivo e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- la spesa complessiva trova copertura economica nel budget di Ateneo, UA.00, voce COAN A.C.B.B.01 (Acquisto libri, periodici, materiale bibliografico);
- in data 27.09.2022 il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pubblicato il 30.09.2022 nella Banca dati dell'Unione Europea relativa agli appalti pubblici;
- a seguito dell'espletamento della procedura, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è risultata aggiudicataria del Lotto 3 la Società Casalini Libri S.p.A.;
- con Decreto del Direttore Generale n. 411/2023 del 16.02.2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto 3 della procedura in favore delle Società Casalini Libri S.p.A. che ha offerto:
 - a) il ribasso del 15% da applicare al prezzo di copertina/listino editoriale delle monografie in qualsiasi formato ad esclusione degli e-book;
 - b) il ribasso del 10% da applicare sul prezzo di copertina/listino editoriale delle monografie in qualsiasi formato di pubblicazioni "scolastiche" ad esclusione degli e-book;



- c) il ribasso del 5% da applicare al prezzo di listino dell'editore o dell'aggregatore degli e-book;
- in vista della stipula del presente Accordo quadro sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
 - la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente Accordo Quadro è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - l'Affidataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale Descrittivo e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - il presente Accordo quadro è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.
- Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente accordo si intende per:

- "Stazione appaltante" (SA) di seguito denominata anche "Amministrazione Contraente" o "Committente" o "Amministrazione": il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto;
- "Contraente", "Affidatario", "Aggiudicatario", "Impresa" o "Esecutore": l'Operatore Economico cui è affidato l'Accordo Quadro in relazione al singolo lotto;
- "Accordo Quadro" (di seguito denominato anche "contratto normativo" o genericamente "Contratto"): l'accordo concluso tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del singolo lotto, al fine di stabilire le clausole generali dei contratti attuativi che l'Ateneo si riserva di affidare alla Società Aggiudicataria durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;



- “Contratto attuativo”: il/i contratto/i stipulato/i tra l'Ateneo e l'Affidatario di ciascun lotto contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l'Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida all'Affidatario, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- “Atti di Gara”: l'accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara (“Bando”), il Disciplinare di gara (“Disciplinare”) e il Capitolato Speciale Descrittivo (“Capitolato”), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di contratto, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura.
- “Capitolato Speciale Descrittivo” (di seguito denominato anche “Capitolato”) e “Specifiche Tecniche”: i documenti costituenti parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità ed i tempi di esecuzione che l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire;
- “Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito denominato anche “Codice”): il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- “Responsabile Unico del Procedimento”: il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”: il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali;
- “Unità Ordinanti”: le singole biblioteche e/o le singole strutture accademiche autorizzate e abilitate ad effettuare ordini di fornitura.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati



Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo l'Offerta Economica dell'Affidatario allegata al presente atto **(All. 2)**.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione della fornitura di cui al presente Accordo Quadro da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- dalle disposizioni del Decreto Legge n. 32/2019 del 18 aprile 2019;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma dell'Accordo Quadro, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'affidamento implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione stipulerà con la Società Casalini Libri S.p.A., aggiudicataria del Lotto 3, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo (e relativi allegati) e alle condizioni definite nell'Offerta tecnica ed economica, ed aventi ad oggetto la fornitura di



monografie scientifiche e/o didattiche e in qualsiasi formato pubblicate da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi.

Articolo 5

Durata e valore stimato dell'Accordo

Il presente Accordo ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il Politecnico si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 18 (diciotto) mesi. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

La durata del presente Accordo in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indette per l'individuazione del nuovo contraente, ma comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo della fornitura, presunto e non garantito, è pari a € 108.000,00 al netto dell'Iva e delle opzioni ed è rappresentativo della sommatoria degli importi stimati degli appalti specifici che l'Ateneo potrà affidare all'Aggiudicataria del Lotto 3, mediante contratti attuativi, durante il periodo di durata dell'Accordo quadro.

La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto per il Lotto 3 ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità nell'arco temporale di durata dell'Accordo quadro.

L'importo massimo spendibile si intende non ribassabile, presunto e non garantito.

Detto importo non è quindi in alcun modo vincolante per il Politecnico che non è obbligato a garantire nemmeno il raggiungimento di un importo minimo contrattuale.

Articolo 6

Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

I singoli contratti attuativi saranno stipulati dall'Amministrazione a mezzo di scrittura privata o scambio di lettera, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato e nei relativi allegati e nell'offerta presentata dall'Affidatario.

In relazione a ciascun appalto specifico è ammessa l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del singolo contratto attuativo, da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.



**Politecnico
di Torino**

Ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.lgs. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

La fornitura oggetto dei Contratti attuativi non è affidata all'Affidatario in via esclusiva; l'Amministrazione potrà affidare le forniture e i servizi ad esse connessi anche a soggetti terzi, diversi dall'Aggiudicatario, ma solo in rapporto al soddisfacimento di particolari ed eccezionali bisogni ed esigenze previsti nel C.S.D., cui si rinvia, che si verificassero nel corso dell'esecuzione del Contratto, o qualora l'affidatario comunichi l'impossibilità di evadere gli ordini e/o eseguire le prestazioni nei termini e nei modi richiesti (anche per motivi dovuti a vincoli commerciali), oppure risultino superati i tempi massimi di consegna previsti, come dettagliati all'art. 13.1 del Capitolato cui si rinvia.

La durata dei singoli contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di avvio dell'esecuzione, risultante dal relativo verbale di avvio.

Articolo 7

Referente dell'Affidatario

Il Referente al quale, nell'ambito dell'affidamento in oggetto, competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso è la Sig.ra Anna Principalli.

Il Referente rappresenta ad ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale ed è incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione della fornitura. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al Referente si intenderanno come validamente effettuate all'Affidatario ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

Il Referente ha l'obbligo di reperibilità mediante telefono al numero [REDACTED] (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione sullo svolgimento del servizio.



Articolo 8

Oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi previsti dalla disciplina di gara, cui si rinvia.

In particolare, l'Affidatario è tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto all'art. 26 del Capitolato;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 29 del Capitolato;
- ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 20 lett. o) del Capitolato.

Articolo 9

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto normativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Affidatario ha presentato a mezzo di polizza fideiussoria n. 1/61340/96/193211228, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 15.03.2023, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per un importo di € 5.400,00. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.

La cauzione definitiva si intende prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo e nel limite dell'importo massimo dallo stesso previsto.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dal contratto normativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle singole strutture aderenti all'accordo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.



Articolo 10

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Affidatario è responsabile per i danni che possono capitare a persone e cose, in relazione all'affidamento. A tal fine, ha prestato la polizza assicurativa n. 183582432/1 del 18.01.2023, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., conformemente a quanto previsto all'art. 10 del Capitolato, cui si rinvia.

Articolo 11

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Politecnico e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Articolo 12

Corrispettivi contrattuali

Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e ai servizi accessori, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali

spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel Capitolato, potrà essere richiesto dall'Affidatario all'Ateneo per imballaggio, spedizione, cambio o altro.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili non essendo prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in sede di gara (percentuale di sconto).

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Affidatario.

Articolo 13

Fatturazione e liquidazione dei pagamenti

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113 bis, comma 3, del Codice, l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del Responsabile/Referente dell'Unità Ordinante, del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

I Codici Identificativi Univoci delle Unità Ordinanti, indispensabili per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, sono indicati all'art. 16 del Capitolato, cui si rinvia.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa. Il fornitore non potrà pretendere



interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Le fatture dovranno essere emesse secondo le norme fiscali in vigore (in particolare il fornitore, se tenuto, dovrà rispettare le norme in materia di fatturazione elettronica), intestate alle singole Unità Ordinanti, con cadenza mensile, in forma cumulativa posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese di consegna o al primo giorno lavorativo del mese successivo alla consegna.

Le fatture dovranno riportare, oltre agli elementi obbligatori per legge, i seguenti dati:

- Titolo, autore, editore ISBN del volume;
- Numero d'ordine;
- Estremi del documento di trasporto (DDT);
- Numero di copie per ciascun titolo;
- Prezzo di copertina o, in mancanza, prezzo stabilito dall'editore (prezzo editoriale) in Euro o nella valuta del Paese in cui il volume è edito e la conversione in Euro. Il fornitore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento "Euro-Rilevazioni BCE" pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24Ore" al momento di emissione del documento di trasporto (DDT);
- Percentuale di sconto applicato;
- Importo dello sconto in Euro;
- IVA (solo se dovuta);
- Importo totale per titolo al netto dello sconto applicato in Euro;
- Importo totale della fattura da liquidare in Euro.

I corrispettivi compensano per intero tutti gli oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione della fornitura (ivi comprese eventuali spese di spedizione e/o sdoganamento).

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, comma 5 del Codice.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 14

Certificato di verifica di conformità

Il Responsabile Unico del Procedimento, per il tramite dei referenti delle singole Unità ordinanti, controlla l'esecuzione dei contratti attuativi congiuntamente al Direttore



dell'esecuzione ed emette il certificato di verifica di conformità se accerta che la fornitura in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Al termine dell'Accordo quadro - all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'emissione del certificato di verifica di conformità - il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento a saldo dell'ultima fattura.

Articolo 15

Inadempienze e penali

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato. La penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Aggiudicatario, la Stazione appaltante potrà applicare una penale:

- per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dell'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ritardata comunicazione dell'impossibilità di evadere l'ordine: penale in ragione dell'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel comunicare l'impossibilità ad evadere l'ordine entro il termine di 7 giorni lavorativi consecutivi all'invio dell'ordine da parte dell'Unità Ordinante.

Nel caso in cui il sistema gestionale, ovvero parti di esso, presenti significative anomalie funzionali, queste saranno segnalate dalla stazione appaltante dal RUP a mezzo PEC o altro canale indicato dall'Affidatario. Qualora non risolte entro 15 giorni (consecutivi e di calendario), sarà applicata una penale per il ritardo nella correzione delle anomalie

segnalate, in ragione dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale ogni giorno dopo la comunicazione.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del Capitolato, dei documenti di gara e del contratto, potranno essere applicate le seguenti penali:

- euro 100,00 in caso di reiterata emissione di bolle di consegna/DDT ovvero fatture non conformi a quanto richiesto (per "reiterata emissione" si intende il ripetersi dell'emissione di più bolle o fatture prive di uno o più degli elementi fondamentali indicati all'art. 16 del C.S.D. dopo che questa mancanza sia stata segnalata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dopo che sia stato concesso un tempo congruo per l'adeguamento di detti documenti);
- una penale dell'uno per mille del valore netto del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo, senza giustificato motivo e senza tempestiva comunicazione, nella consegna di ciascuna singola monografia ordinata (gli ordini non evasi saranno rilevati attraverso il report di cui all'art. 13.1.20 del C.S.D., fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto);
- per ogni altro tipo di ritardo ingiustificato, una penale di importo variabile fra lo 0,3 per mille e l'uno per mille del valore netto del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all'Aggiudicatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Ateneo, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Aggiudicatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto dell'Ateneo di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto dell'Ateneo di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.



L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale netto dell'accordo quadro; ove tale limite venisse superato, si procederà con la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 113 bis d.lgs.50/2016 e 1456 c.c.

In caso ogni l'Ateneo si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi inadempimenti segnalati per iscritto dall'Ateneo, fatto salvo eventuale risarcimento del danno.

Articolo 16

Diffida ad adempiere e Risoluzione di Diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, l'Ateneo non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Aggiudicatario dei maggiori danni subiti dall'Ateneo.

L'Ateneo comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 17

Clausola risolutiva espressa

L'Accordo quadro e i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;



- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel Capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Aggiudicatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Affidatario;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;



- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del Codice.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18 del Codice.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Ateneo, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1. L'Impresa Aggiudicataria dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 18

Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR- Piemonte

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i beni e i servizi oggetto di affidamento si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999;



- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Articolo 19

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo quadro, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Aggiudicatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 20

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ateneo si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento della fornitura ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 22

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque tempo, secondo quanto previsto dal Capitolato e dall'art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari



Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto devono essere registrati sul/i conto/i corrente/i bancario/i (e/o postale) dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica.

I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ha comunicato il conto corrente bancario (e/o postale) dedicato, non in via esclusiva, alla Commessa:

[REDACTED]
[REDACTED]

L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Politecnico risolverà il contratto qualora l'Affidatario non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 24

Subappalto

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 25

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").



**Politecnico
di Torino**

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo quadro, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l'Affidatario il Titolare del trattamento dei dati è Casalini Libri S.p.A. con sede in Fiesole (FI), Via B. Da Maiano, n. 3, nella persona di Michele Casalini. I dati di contatto del Titolare sono PEC: casalini.libri@legalmail.it, per informazioni: [REDACTED]

Articolo 27

Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto, debitamente sottoscritto in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e art. 1, lettera b) della Tariffa Parte II del medesimo decreto.

Sono a totale carico dell'Affidataria tutte le spese e gli oneri, presenti e futuri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente Atto, nessuno escluso.

Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. A norma dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, l'imposta di bollo sul presente Contratto verrà assolta dal Politecnico di Torino in modalità virtuale sulla base della propria autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dal 01 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Articolo 28

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato e relativi allegati, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 30

Documento allegato

È materialmente allegato al presente Atto l'Offerta Economica dell'Affidatario (**All. 1**).

Per il Politecnico di Torino

Il Responsabile dell'Area Approvvigionamenti,
Gare e Contratti Pubblici
Dott. Mauro Cecchi

**Mauro
Cecchi**

Firmato digitalmente da Mauro
Cecchi
DN: c=IT, o=POLITECNICO DI
TORINO/00518460019,
ou=PERSONALE, cn=Mauro Cecchi,
dnQualifier=, serialNumber=11111,
givenName=MAURO
Data: 2023.03.31 11:23:17 +02'00'

Per l'Affidatario

L'Amministratore Delegato
Sig. Michele Casalini

**MICHELE
CASALINI**
31.03.2023
08:04:42
GMT+00:00



Allegati

...OMISSIS...